

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Piemonte – II Sezione, 22 gennaio 2000, n. 65.

L'espressione della preferenza al di fuori dell'apposito riquadro non comporta la nullità della scheda. In assenza del voto di lista sono nulle le schede in cui: a) è stata votata una preferenza nel riquadro di una lista diversa da quella cui appartiene quel candidato; b) è stato indicato nell'apposito riquadro il solo nome di battesimo del candidato.

Omissis.

L'esame delle schede, acquisite con la verifica, sulle quali si è diretta la contestazione dei ricorrenti conduce, infatti, ad un risultato numerico insufficiente ai fini del conseguimento dell'obiettivo di ribaltare l'esito della votazione.

Esaminando partitamente le schede contestate, si osserva quanto segue: tra quelle dichiarate nulle, nella sezione n. 5, si è rinvenuta una scheda nella quale è apposto il segno di croce sulla lista n. 2, con indicazione della preferenza per il candidato Consigliere della stessa lista ..., espressa al di fuori dell'apposito riquadro.

Il voto così espresso deve essere considerato valido, come previsto dall'art. 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in quanto l'elettore, ha indicato in modo univoco la propria volontà di scelta di una formazione politica piuttosto che di un'altra ed in virtù del principio per il quale, se il voto non costituisce un espediente per condurre al riconoscimento del suo autore, occorre garantire a tutti gli elettori, anche a quelli che non sono in grado di comprendere e rispettare rigorosamente le istruzioni per la votazione, la possibilità di esprimere la propria volontà (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 maggio 1998, n. 614; Cons. giust. amm., 21 novembre 1996, n. 414; T.A.R. Sardegna, 17 maggio 1994, n. 558).

Nella stessa sezione il ricorrente si duole dell'annullamento di un'altra scheda, rinvenuta in sede di verifica, nella quale non è stato tracciato il segno su alcun contrassegno di lista mentre la preferenza espressa per il candidato della lista n. 2, ..., è stata apposta nel riquadro relativo a lista diversa da quella d'appartenenza.

Tale scheda non può considerarsi valida.

Se, infatti, è vero che, secondo un orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 1° febbraio 1995, n. 161; Idem, 9 febbraio 1996, n. 158), le schede che presentano contemporaneamente l'indicazione di voto per una lista e la preferenza per un candidato di altra lista devono essere attribuite alla prima, è altrettanto indubitabile che la rilevanza del principio subisce un significativo ridimensionamento quando, come nella fattispecie, la scheda non contiene espressione di voto per alcuna lista. In questo caso, infatti, non solo la preferenza è collocata al di fuori dello spazio ad essa riservato, ma è posta all'interno del riquadro assegnato ad un'altra lista, ingenerando così, se non la soggettiva riconoscibilità del voto, almeno un'obiettiva incertezza sulle reali intenzioni dell'elettore (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 settembre 1996, n. 1087; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18 dicembre 1998, n. 605).

Omissis.

Infine, viene censurato l'annullamento di una scheda relativa al seggio n. 4 nella quale l'elettore non ha apposto alcun segno sul contrassegno di lista, limitandosi ad indicare nell'apposito riquadro il nome «Alessio» che, secondo l'assunto del ricorrente, dovrebbe intendersi come preferenza validamente espressa per il candidato ... e, quindi, per la lista n. 2 di appartenenza. La doglianza non può essere condivisa.

Si rileva, in proposito, che l'art. 64 del D.P.R. n. 570/1960, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino segni tali onde ritenere la volontà dell'elettore a fare riconoscere il proprio voto, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle le schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 1996, n. 790).

Ne consegue che, in mancanza dell'indicazione del voto di lista, la mera indicazione della preferenza formulata attraverso l'apposizione del solo prenome di un candidato della stessa lista non è idonea a costituire valida espressione del voto, atteso che, pur in assenza di candidati delle altre liste aventi il medesimo prenome, tale modalità di voto può essere riconducibile all'intenzione dell'elettore di farsi riconoscere, avuto anche riguardo alla necessità, prescritta dall'art. 57 del citato D.P.R. n. 570/1960, che la preferenza sia manifestata con inequivoca chiarezza (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 1995, n. 1176; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 1° dicembre 1995, n. 1158).

Omissis.